

Secondo il Giuffrè gli interlocutori politici del Ciancimino dovevano individuarsi nel senatore Andreotti e in altri, non meglio specificati personaggi ministeriali: «PM: Vabbè, dico, comunque, però il referente politico, l'ambasciatore, diciamo, delle esigenze di Cosa Nostra, del vertice di Cosa Nostra rimaneva Ciancimino, secondo quello che ha detto lei. – GIUFFRÈ: Questo, su questo... – PM: Ma Ciancimino, per quello che ha potuto apprendere lei, che interlocutore aveva, cioè qual era poi il terminale di Ciancimino o l'ulteriore intermediario? – GIUFFRÈ: Ma diciamo che l'interlocutore, il fine ultimo era sempre, diciamo, il discorso su Andreotti e, se io ho capito bene, probabilmente ci sia stato anche qualche, io non l'ho visto però, appuntamento diretto tra Andreotti e Ciancimino da quello che ho capito... – PM: Ma lei, dice lei, ho capito, io ho capito... – GIUFFRÈ: Da Provenzano. – PM: ... da Provenzano? – GIUFFRÈ: Esatto. Cioè questi sono di quei discorsi che io non, su Ciancimino non... l'unica persona che io potevo parlare su Ciancimino erano, qualche parola con Pino Lipari e poi con il Provenzano, poi non ce n'erano altre, cioè non ho mai fatto altri discorsi su Ciancimino al di fuori del nostro cerchio ristretto. – PM: E con Pino Lipari o con Provenzano che tipo di discorsi riguardavano Ciancimino? – GIUFFRÈ: Appositamente perché era l'esponente politico, cioè la persona più in gamba che era in grado di portare avanti discorsi politici nel nostro interesse, appositamente legato al Provenzano da 20 anni e più avevano rapporti da sempre, possiamo dire, da quando era Sindaco se ricordo bene, Ciancimino mi pare che è stato Sindaco anche di Palermo, fino a quando diciamo, Sindaco, Consigliere, Assessore...: Dopo che c'è stata, diciamo un pochino, dopo che i corleonesi si sono, in modo particolare Provenzano, si sono messi nelle mani Cosa Nostra, diciamo che Ciancimino essendo una creatura corleonese, una creatura in modo particolare di Provenzano diciamo che gli hanno affidato di portare il discorso politico ristretto appositamente di Cosa Nostra nel gruppo ristretto senza pubblicizzare troppo il discorso onde evitare di danneggiare Ciancimino stesso, cioè Provenzano, signor Procuratore, aveva un modo di portare avanti le cose nel, diciamo un pochino nel riserbo e nello stesso tempo le persone sue si salvaguardavano le spalle da eventuali notizie che potessero uscire e che poi potessero danneggiare Ciancimino o anche altre persone. Cioè molte persone uscivano allo scoperto semplicemente quando vi era veramente di bisogno. Ne è un classico esempio Pino Lipari, per ipotesi, Pino Lipari è stato all'ombra per tantissimi tempi, Ciancimino da un lato già era un pochino diciamo... però in questo discorso strettamente diciamo importante perché si era più che altro, penso, si avevano notizie di discorsi più a livello provinciale, correnti, lotte interne a Democrazia Cristiana però niente di più ad alto livello. Le ripeto che anche lui, a livello personale, ma sempre però (inc.) questo penso che sia importante, sempre in qualità di ambasciatore, ha avuto dei contatti con, direttamente con Andreotti, ha avuto dei contatti all'interno di... cioè con persone che lavoravano in modo particolare nel, nei Ministeri di Grazia e Giustizia allora mi pare che si chiamavano, cioè quando erano e io le dico che, e

*magari certe volte sono discorsi che ci scappavano un pochino al Provenzano perché non è che era tanto facile andare a fare discorsi diciamo privati loro, perché son discorsi prettamente privati tra il Provenzano e Riina; si presentava sempre nelle vesti di mandato...A Roma, ad Andreotti e ad altre persone che eventualmente lui contattava nell'ambito ministeriale perché oltre a un Sottosegretario che a volte va più di un Ministro, vi sono anche dei funzionari che a volte parino, che vanno al di sopra dei Sottosegretari, perché bene o male, vi sono dei funzionari, signor Procuratore, che sono sempre seduti dietro quella scrivania e sanno un pochino tutta la situazione, per come vanno, delle conoscenze diciamo più importanti».*

La Corte rilevava che Giuffrè non era, in sostanza, in grado di circostanziare tali affermazioni : *«PM3: Possiamo concretizzare due episodi, lei ha detto si presentava come (inc.) ma questo chi glielo ha detto e quando le è stato detto, se riesce a (inc.) – GIUFFRÈ: La data non è che sia facile, dottore; il discorso viene da discorsi fatti a livello di Provenzano».*

Giuffrè sosteneva che Ciancimino era considerato da Provenzano il solo in grado di perorare la causa di Cosa Nostra presso il senatore Andreotti: *«.. Ciancimino appositamente per Provenzano è considerata la persona adatta a potere affrontare direttamente, perché viene dalla scuola corleonese, viene dalla scuola di Provenzano ed ha la qualità e gli attributi per potere affrontare questi discorsi. – PM: E quindi fa capire... – GIUFFRÈ: Appositamente mi dice ca Ciancimino è l'unica persona in grado di portare avanti discorsi direttamente con Andreotti. – PM: Quindi questo è un discorso... [...] PM: Cioè Ciancimino era considerato l'unico in grado di... Ma io perciò le avevo riferito, perciò le avevo chiesto, se c'erano degli incontri a livello diretto proprio perché sempre c'è stata nei vertici di Cosa Nostra la preoccupazione di questo annacquare dei discorsi man mano che passavano attraverso vari (inc.) – GIUFFRÈ: Avevano paura ad andare ad interloquire con una persona di un certo livello che poteva essere Andreotti o altro esponente politico molto importante e non facevano niente; invece, quando occorreva, dovevano battere il pugno sul tavolo: si deve fare, punto e basta, due parole. E ci vuole coraggio pure a fare questo. E siccome il signor Ciancimino viene dalla scuola corleonese, ha le qualità per affrontare questi discorsi».*

Secondo Giuffrè Ciancimino era subentrato all'on. Lima nel ruolo di «ambasciatore» di Cosa Nostra presso l'imputato, con il quale, secondo quanto il dichiarante aveva appreso, si sarebbe incontrato, in circostanze non specificate e per trattare temi non precisati: *«...Ciancimino si è incontrato con Andreotti, c'è un discorso che si defila, cioè ha una giustificazione in questo, signor Procuratore, perché proprio Provenzano, le ripeto che non ha più fiducia in Lima, si comincia... ma lo sta a dimostrare anche lui, diciamo perché arrivati ad un certo punto anche lui cerca un pochino di mettersi da parte. Cioè, poi si capisce abbastanza bene. Cioè e in questa circostanza e per vedere per come vanno le cose cercare di persuadersi, ma siccome sono abbastanza, ca nuatri usavamo un tempo, fra-*

*dici, nel campo politico che a volte non è che sia tanto facile riuscire a capire quello che dicono o capiamoci quello che pensano, diciamo che Ciancimino essendo Provenzano, cioè la persona di Provenzano, lo mandano... giustamente Totò Riina ne è d'accordo perché ha la funzione ufficiale, di una rappresentanza ufficiale che non è semplicemente Corleone ma va ben oltre a tutti gli interessi e quelli che sono rappresentati appositamente dalla Sicilia, cioè non si va a presenta come un esponente politico, signor Procuratore, si va a presenta come un ambasciatore di Cosa Nostra da Andreotti».*

Tali confuse dichiarazioni venivano sostanzialmente ribadite nella deposizione del Giuffrè resa dinanzi alla Corte il 16 gennaio 2003, in occasione della quale il collaborante aveva ripetuto di non essere in grado di riferire episodi o temi specifici sulla mediazione politica di Ciancimino.

Per di più, sintomatico della scarsa plausibilità del ruolo di intermediario attribuito a Ciancimino è l'atteggiamento dell'on. Lima, i cui intimi legami con il senatore Andreotti lo avrebbero certamente reso edotto della circostanza: secondo quanto riferito da Siino, invero, l'on. Lima ebbe addirittura a sospettare la regia del Ciancimino dietro la ricordata decisione elettorale di Riina di votare PSI.

Affermava Angelo Siino: «*PM: Senta, lei ebbe modo di parlare con Lima di questo impegno di Cosa Nostra per il partito socialista? Del risultato delle elezioni del 1987? – SIINO A.: Sì, praticamente parlammo con Lima di questa cosa che aveva avuto già sentore di questa cosa, e lui pensava che fosse una alzata di ingegno di Ciancimino. – PM: Cioè? – SIINO A.: Pensava che dietro questo accordo, ci fosse Ciancimino. – PM: Accordo tra chi, scusi? – SIINO A.: Accordo tra gli amici, diceva lui, cioè che significava la mafia, e i socialisti. – PM: Pensava? – SIINO A.: Pensava che c'era Ciancimino».*

Pino Lipari, deponendo nella udienza del 14 marzo 2003, aveva minimizzato le relazioni del Ciancimino con Riina, il quale lo avrebbe incontrato in una sola occasione e non avrebbe inteso più avere contatti con lui, riferendo che, al contrario, il Provenzano aveva in grande considerazione l'uomo politico, tanto da venire preso in giro per tale legame. La indicazione del Lipari trovava un riscontro nelle stesse dichiarazioni del Giuffrè, dalle quali traspare nettamente un rapporto privilegiato fra il Provenzano ed Ciancimino, nonché nel complessivo compendio probatorio acquisito, dal quale non emerge un ruolo svolto dallo stesso Ciancimino in ausilio del gruppo di comando di Cosa Nostra facente capo al Riina.

La Corte concludeva che i rapporti pregressi del senatore Andreotti con Ciancimino non aggiungevano peculiarità significative rispetto a quanto già acquisito in relazione all'epoca precedente la primavera del 1980, mentre, con riferimento al periodo successivo, non manifestavano alcuna pregnante conducente ai fini della dimostrazione delle relazioni fra l'imputato ed il sodalizio mafioso.

*L'intervento che sarebbe stato posto in essere dall'on. Lima e dal senatore Andreotti per ottenere il trasferimento di alcuni detenuti siciliani dal carcere di Pianosa a quello di Novara nell'anno 1984*

Fra la fine del 1983 ed il 1984 si registrava un fattivo impegno profuso dal Ministero degli Esteri, a quell'epoca retto dall'imputato, in vista del conseguimento della estradizione dal Brasile di Tommaso Buscetta.

Al riguardo, dall'esame del carteggio prodotto dalla difesa ed ammesso dal Tribunale con la ordinanza del 27 novembre 1995 emergono alcune indicazioni degne di segnalazione e, particolarmente:

– il contenuto della nota del 6 dicembre 1983 sottoscritta da Andreotti ed inviata al collega Ministro di Grazia e Giustizia, sen. Fermo Mino Martinazzoli, con la quale veniva lamentato che alcune, non formalmente corrette, procedure seguite in vista delle rogatorie ritardavano la esecuzione delle stesse per la opposizione delle autorità locali e si sollecitava una migliore cura degli adempimenti necessari;

– l'impegno profuso in vista del felice e favorevole superamento della concorrente richiesta di estradizione presentata, per Buscetta, dagli Stati Uniti.

Era proprio nel richiamato arco temporale che si iscriveva l'episodio in trattazione che richiamava il tema dell'attendibilità personale del collaboratore di giustizia Gaetano Costa, unica fonte probatoria adottata dalla accusa, le cui prime dichiarazioni, a differenza di quelle del Marino Mannoia e del Buscetta, erano state rese quando la inchiesta giudiziaria a carico dell'imputato era ormai ben avviata ed i temi della stessa notori.

Secondo quanto già precisato a proposito della peculiarità del caso Andreotti, dunque, le affermazioni del Costa dovevano essere valutate con particolare rigore circa il fondamentale requisito del disinteresse, non potendosi trascurare la possibilità di un condizionamento esercitato dalla volontà di compiacere gli inquirenti.

Secondo la Corte militava in favore della affidabilità del Costa la misura delle sue dichiarazioni a carico dell'imputato.

Volendo dare credito al Costa, risulterebbe riscontrata, fino all'epoca della vicenda (fine 1983/inizio 1984) da lui narrata, la fondatezza della tesi della Corte, tendente ad escludere che dopo la primavera del 1980 l'imputato avesse proseguito i suoi amichevoli e rapporti con alcuni esponenti di Cosa Nostra ovvero che li avesse in seguito, coltivati con i «corleonesi».

A supporto di questa tesi la Corte rilevava che non a caso Bagarella, nel rivelare al Costa i suoi piani, aveva usato inizialmente parole dispregiative nei confronti dell'on. Andreotti (appellato «*il gobbo*»), circostanza che confermerebbe come fino a quel momento la pregressa disponibilità dell'imputato non si fosse manifestata nei confronti dei «corleonesi».

Esplicita, conforme indicazione proviene, del resto, dallo stesso Costa, il quale ha avuto modo di precisare reiteratamente che «... *i corleonesi, in particolare, non vedevano di buon occhio Andreotti; non lo vede-*

vano perché lo sapevano vicino alla "famiglia" Bontate. [...] ... sì, è perché, in pratica, nell'ottica dei corleonesi... e loro lo sapevano vicino alla formazione avversa a loro... [...] ... non era... non era ben visto dai corleonesi il Senatore Andreotti, perché lo sapevano».

I primi giudici avevano ritenuto di individuare un esaustivo riscontro alle parole del Costa nelle dichiarazioni del teste dott. Salvatore Cirignotta, direttore dell'Ufficio Centrale detenuti e trattamento penitenziario del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria del Ministero di Grazia e Giustizia, dichiarazioni dalle quali hanno tratto il convincimento della «evidente» ed «assoluta» anomalia del provvedimento, comunicato con il fonogramma trasmesso il 3 febbraio 1984, con cui, senza alcuna indicazione di ragioni giustificative ed in carenza di qualsiasi atto presupposto, venne disposto nella circostanza il trasferimento dei detenuti (fra i quali gli stessi Bagarella e Costa).

La citata conclusione dei primi giudici appariva alla Corte troppo categorica e frutto di una lettura piuttosto approssimativa delle dichiarazioni del Cirignotta, che significativamente erano state semplicemente riassunte nella sentenza appellata.

Il teste non aveva confermato il racconto del Costa nella parte in cui il medesimo aveva riferito che al suo ingresso nel carcere di Pianosa, grazie ad un intervento del Bagarella, era stato rinchiuso nella stessa sua cella ed aveva evitato l'isolamento: « non si è potuto accertare, attraverso le richieste che sono state fatte all'istituto di Pianosa, se i due fossero nel, nella stessa cella, anzi risulta che siano stati in padiglioni, in padiglioni diversi».

In merito all' «assoluta anomalia» del provvedimento di trasferimento dei detenuti in questione, lo stesso dott. Cirignotta, nel prospettarla, si correggeva, precisando che lo stesso, piuttosto che anomalo, dovesse considerarsi «raro»:

«... debbo premettere che questo fonogramma, diciamo, nella sua, nel suo testo risulta abbastanza anomalo e raro, anomalo dico, più che anomalo, raro, nel senso che normalmente quasi tutte le disposizioni fanno riferimento a qualcosa, cioè perchè serva da motivazione e da giustificazione dell'atto amministrativo, oltre che poi questa è una prassi di ogni pubblica amministrazione... Dall'esame complessivo, però, della situazione di quegli anni, vi è da dire che... era un periodo in cui il terrorismo era estremamente attivo e quindi molti atti potrebbero trovare il presupposto in segnalazioni riservate, anche verbali, da, da organi che all'epoca si interessavano di... di terrorismo ed anche di criminalità organizzata, perchè poi su questi trasferimenti per esempio vi è un ampio intervento dell'allora consigliere istruttore di Palermo».

Lo stesso Costa aveva riferito di una situazione di fermento (mantenuta nei limiti di uno «sciopero della fame») che poco prima si era verificata nel carcere di Pianosa ed il dott. Cirignotta ha dichiarato che in proposito era stata rinvenuta una relazione di servizio del 30 dicembre 1983, dalla quale risultava che un brigadiere degli agenti di custodia aveva in-

terloquito in merito a detta situazione, che vedeva coinvolti svariati detenuti tra i quali il medesimo Costa, proprio con Leoluca Bagarella, Santo Mazzei e Gaetano Quartararo.

Degne di nota erano le precisazioni che il dott. Cirignotta ha fornito in sede di controesame, con le quali il medesimo non ha escluso che il trasferimento dei detenuti fosse stato disposto su iniziativa del dott. Giovanni Selis (che aveva sottoscritto il relativo fonogramma trasmesso il 3 febbraio 1984).

La Corte concludeva che era difficile concludere senz'altro che il trasferimento in questione da un carcere di massima sicurezza ad un altro carcere di massima sicurezza fosse stato del tutto privo di giustificazione e dettato da mere sollecitazioni politiche: non appariva, dunque, appropriato parlare di evidente ed assoluta anomalia e quanto meno problematica era la possibilità di desumere dalle dichiarazioni del dott. Cirignotta, che descrivevano una situazione piuttosto fluida, un sicuro riscontro alla narrazione del Costa.

Un ulteriore, possibile riscontro alle dichiarazioni del Costa avrebbe potuto essere acquisito con riferimento alla affermata disposizione di far votare a Messina per i candidati della corrente andreottiana, che il collaboratore, dopo la esecuzione del trasferimento, su impulso del Bagarella, avrebbe trasmesso al suo referente all'esterno, Domenico Cavò, che era uno dei responsabili della «famiglia» mafiosa di comune appartenenza.

A parte la assoluta genericità delle indicazioni *de quibus*, che il Tribunale aveva giustificato con la limitata cultura politica del collaboratore e con il lungo tempo trascorso, in merito non risultava acquisito alcun elemento atto a confermare che, in seguito alla vicenda in questione, si fossero svolte in Messina elezioni in occasione delle quali esponenti mafiosi si fossero impegnati a favore di candidati andreottiani, ovvero che questi ultimi avessero ottenuto un effettivo incremento dei loro suffragi.

Era stato considerato dai PM che Bagarella non avrebbe potuto rischiare di millantare un intervento politico atto a determinare il trasferimento poichè egli ben presto avrebbe visto incrinarsi la sua credibilità ed anche i suoi rapporti con Costa: l'argomentazione appariva alla Corte chiaramente artificiosa.

La Corte sottolineava che bisognava comunque occuparsi dei riscontri individualizzanti, atti a comprovare l'effettivo coinvolgimento dell'imputato nella vicenda ed il suo concreto attivarsi per ottenere il trasferimento dei detenuti.

Al contempo la vicenda andava raccordata in continuità con i comportamenti pregressi per verificarne la compatibilità logica; riprendendo un tipico «cavallo di battaglia» dell'Accusa, la Corte sosteneva che una lettura non «decontestualizzata» finiva con lo smentire l'assunto accusatorio.

Costa aveva riferito di una vaga rivelazione, vaga nei confronti dell'imputato (l'on. Lima si stava interessando per ottenere il trasferimento e dietro di lui c'era l'on. Andreotti), fattagli da un terzo (Bagarella) sulla scorta di quanto quest'ultimo, a sua volta, aveva appreso da una fonte

che il dichiarante non era stato in grado di precisare a specifica domanda della difesa.

Alla stregua di quest'ultima notazione, problematica, ai sensi dell'art. 195, ultimo comma, c.p.p., appariva la stessa utilizzabilità della dichiarazione del Costa, non essendo, in definitiva, individuabile la fonte primaria rispetto alla quale verificare la attendibilità della propalazione a carico dell'imputato.

In ogni caso, era evidente l'assoluta necessità di riscontri individualizzanti più che pregnanti, che certamente non potevano attingersi da un generico contesto, che, peraltro, come più volte ricordato, non deponne affatto per una disponibilità dell'imputato verso i «corleonesi».

Volendo trascurare le indicazioni del Giuffrè concernenti il disimpegno dell'on. Lima determinato dalle sue preoccupazioni per le inquisizioni della magistratura, tornava, al riguardo, utile citare testualmente quanto rassegnato nell'appellata sentenza a proposito di una vicenda in qualche modo assimilabile a quella in trattazione, che aveva visto protagonista Tommaso Buscetta:

*«Al riguardo, Buscetta nel corso dell'udienza del 9 gennaio 1996 ha precisato che, mentre era detenuto presso la Casa Circondariale di Palermo, negli anni 1972-77, non ebbe contatti personali con l'on. Lima. Quest'ultimo, tuttavia, continuò ad inviargli informazioni, e gli comunicò - attraverso il Brandaleone, il quale trasmetteva tali messaggi avvalendosi dell'on. Barbaccia - di essere spiacente di non potersi interessare di lui, rappresentando che un eventuale interessamento non avrebbe prodotto risultati utili per Buscetta ed avrebbe, invece, arrecato un danno allo stesso Lima, il quale sarebbe stato pubblicamente screditato... Il collaboratore di giustizia ha aggiunto che nell'estate del 1980, resosi latitante, incontrò a Roma, presso l'Hotel Flora, l'on. Lima. L'incontro avvenne per volontà dello stesso esponente politico, il quale desiderava salutare Buscetta e scusarsi con lui per non avere avuto la possibilità di operare in suo favore durante la sua detenzione; ciò fu comunicato preventivamente al Buscetta da Antonino Salvo (il quale si trovava nella capitale perché doveva essere sentito da un giudice), nel corso di una colazione svoltasi nell'abitazione romana di Giuseppe Calò. Buscetta si recò presso il suddetto albergo in compagnia di Antonino Salvo. Quest'ultimo, dopo i saluti, lasciò soli Buscetta e l'on. Lima, che si sedettero su una panca posta in un punto poco illuminato, sulla destra dell'atrio dell'albergo, e si soffermarono a discutere per circa quindici minuti. Nel corso della conversazione, l'esponente politico affermò di essere dispiaciuto di "non essersi potuto interessare" del Buscetta, e quest'ultimo non poté dargli torto, avuto riguardo alla fortissima attenzione che avevano manifestato nei suoi confronti le forze di polizia».*

In questo significativo precedente storico - peraltro avvenuto in anni di minore fermento del mondo mafioso - l'on. Lima, per evitare di esporsi, si era astenuto dal venire in aiuto del suo amico Buscetta nel corso della di lui detenzione; in effetti riusciva difficile comprendere

come si potesse affermare senza ombra di dubbio che il predetto si fosse effettivamente attivato senza le usuali remore per Bagarella in un momento storico nel quale la estrema pericolosità di Cosa Nostra e dei suoi affiliati si era prepotentemente imposta alla attenzione della intera comunità nazionale.

Secondo la Corte si profilava la concreta eventualità che l'on. Lima, pressato da qualche esponente mafioso - magari tramite i cugini Salvo - avesse semplicemente promesso un interessamento e che di ciò sia pervenuta notizia al Bagarella, che ben conosceva il legame fra il senatore Andreotti ed il parlamentare siciliano.

Lo stesso Tribunale non aveva mancato di evidenziare ragionevolmente che le affermazioni del Bagarella erano dettate da suoi personali convincimenti, osservando che «*l'indicazione del Bagarella, secondo cui dietro l'on. Lima vi sarebbe stato il senatore Andreotti, tendeva a descrivere in modo sintetico le modalità in cui, a suo avviso, avrebbe dovuto esplicarsi l'intervento politico volto a sollecitare il trasferimento dei detenuti*»; in questo quadro interpretativo, a trasferimento eseguito, Bagarella era rimasto persuaso che non solo l'on. Lima, ma anche l'imputato si erano attivati per ottenerlo ed aveva, pertanto, sollecitato Costa a fare votare per esponenti della corrente andreottiana.

Apodittica appariva, poi, la affermazione secondo cui l'on. Lima non poteva intervenire nell'ambiente ministeriale romano se non attivando il senatore Andreotti.

Come esempio dell'attivazione di diversi canali ministeriali da parte di Cosa Nostra la Corte citava le dichiarazioni del collaboratore Marino Mannoia concernenti l'intervento volto ad ottenere, nel 1978, il trasferimento carcerario di Tommaso Buscetta, perché costui potesse contattare qualche appartenente alle Brigate Rosse allo scopo di ottenere la liberazione dell'on. Aldo Moro: ebbene, quel trasferimento non venne chiesto all'on. Lima ma per ottenerlo si attivarono alcuni «uomini d'onore» ed in particolare il boss Pippo Calò, il quale si avvale della compiacenza di un funzionario del ministero, che, peraltro, non comprese perfettamente la richiesta e spedì Buscetta in un carcere sbagliato.

Concludeva la Corte: «*In definitiva, la, necessariamente rigorosa, disamina del compendio probatorio non consente di discostarsi dalle conclusioni del Tribunale, non essendo possibile, a tutto volere concedere, considerare adeguatamente provato che l'imputato sia intervenuto per propiziare il trasferimento carcerario - in ipotesi, ingiustificato - del Bagarella e degli altri detenuti siciliani*».

*Il colloquio riservato tra il senatore Andreotti e Andrea Manciaracina, svoltosi nell'hotel Hopps di Mazara del Vallo in data 19 agosto 1985*

La Corte sottolineava che nel caso di specie non era in dubbio la attendibilità della sola fonte probatoria, il svr.te capo di P.S. Francesco Stramandino, e neppure, in linea di massima, la ricostruzione dei termini oggettivi del fatto da lui riferito ai magistrati inquirenti poco prima di mo-



rire: il dato di interesse era la interpretazione dell'accadimento, resa difficile dai vuoti probatori che la sola osservazione esterna dello Stramandino non poteva colmare.

In ordine alla ricostruzione del fatto la Corte puntualizzava che non valeva a smentire le indicazioni dello Stramandino il contenuto della missiva inviata al senatore Andreotti dall'ex questore di Trapani, dott. Mario Gonzales, ritenuta del tutto inaffidente.

*«Può, dunque, ritenersi certo che nel tardo pomeriggio del 19 agosto 1985, trovandosi a Mazara del Vallo per assistere ad una seduta del Consiglio Comunale riguardante il tema, assai spinoso in quell'epoca, dei rapporti italo-tunisini concernenti la pesca nel Canale di Sicilia, l'imputato, allora Ministro degli Affari Esteri, su sollecitazione del Sindaco Zaccaria che glielo presentò, concesse un breve colloquio riservato ad Andrea Manciaracina, giovane rampollo di una famiglia molto legata a Salvatore Riina che di lì a pochi anni sarebbe divenuto "reggente", insieme al futuro collaboratore di giustizia Vincenzo Sinacori, del "mandamento" mafioso di Mazara del Vallo».*

La Corte si preoccupava di comprendere il significato e il peso probatorio da attribuire al fatto, sul quale era in qualche modo sintomatico che nulla avesse riferito il citato Sinacori nel parlare diffusamente delle occasioni in cui aveva sentito parlare del senatore Andreotti.

Al riguardo deve essere, in primo luogo, evidenziato che non risultava che fra l'imputato ed il Manciaracina fosse stato concordato preventivamente un appuntamento.

Le modalità dell'incontro suggerivano, al contrario, la opposta eventualità, atteso che:

– il Manciaracina venne presentato all'on. Andreotti dal Sindaco di Mazara del Vallo, il quale presumibilmente sollecitò l'imputato ad accordare al giovane il breve colloquio riservato che seguì;

– deve ragionevolmente escludersi che l'imputato avrebbe, comunque, concordato un incontro con un emissario di Cosa Nostra in una situazione niente affatto riservata quale era quella in questione ed addirittura dinanzi a locali rappresentanti delle forze dell'ordine, in grado di conoscere la personalità e soprattutto la estrazione familiare del Manciaracina.

La Corte concludeva che l'imputato subì ignaro la iniziativa, piuttosto estemporanea, del Manciaracina, appoggiata ed agevolata dal Sindaco di Mazara del Vallo, ed accordò il colloquio senza che nessuno si fosse nella circostanza preoccupato di segnalargli la personalità e la estrazione familiare del suo interlocutore.

Peraltro, si può escludere che, all'epoca dei fatti, fosse nota alle forze dell'ordine la vicinanza al Riina di Andrea Manciaracina e del genitore, Vito Mangiaracina, posto che lo Stramandino medesimo, nel riferire dell'episodio, ha semplicemente affermato che il padre dello stesso Andrea Manciaracina si trovava sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale.

Solo nel 1987 venne redatto nei confronti di Vito Manciaracina (ed altri) un rapporto che ipotizzava a carico del medesimo il reato di associazione mafiosa.

In ordine alle ragioni per le quali lo Zaccaria si era determinato a sollecitare il colloquio il Tribunale si era oggettivamente abbandonato a mere supposizioni in assenza di approfondimenti investigativi tesi a meglio acclearare la personalità dello Zaccaria e la natura degli eventuali rapporti che il medesimo intratteneva con i Manciaracina e/o con esponenti mafiosi.

In questo quadro assolutamente vago la Corte non comprendeva da quali elementi il Tribunale avesse desunto che il Sindaco fosse addirittura al corrente del fatto che il giovane godeva dell'appoggio del boss mafioso Salvatore Riina, quasi che la circostanza nel 1985 fosse nota.

La profilata possibilità doveva ragionevolmente escludersi, a meno di non ritenere che lo Zaccaria fosse profondamente addentro a vicende di Cosa Nostra destinate a rimanere segretissime: al riguardo si consideri che, secondo quanto riferito dal Sinacori, i Manciaracina, anche prima di essere formalmente «combinati» «uomini d'onore», non solo erano persone di fiducia e prestanome del Riina, ma, soprattutto, erano fra i pochi a conoscere i luoghi ove costui trascorrevva la latitanza ed avevano accesso diretto al medesimo, come risulta dalle prodezze del Sinacori.

Ancora frutto di una semplice supposizione appariva la ritenuta esclusività dell'interessamento dello Zaccaria in favore del Manciaracina. Ed invero, la affermazione dello Stramandino secondo cui il senatore Andreotti nell'occasione non ebbe a ricevere nessun'altra persona non era stata formulata in termini di certezza («Per quanto io ricordo, non vidi l'on. Andreotti intrattenersi a parlare con nessun altro, né in quella stanza, né altrove nell'albergo.») e, per di più, lo stesso dichiarante riferiva che, all'uscita del Manciaracina dalla sala del colloquio, si allontanò dal suo posto per seguire il predetto, che vide uscire dall'albergo («Io seguii il Manciaracina, il quale si diresse verso l'uscita dell'Hotel, e andò via»).

La Corte sottolineava che sarebbe stato quanto mai opportuno un approfondimento investigativo sull'episodio ed, in particolare, sui rapporti fra lo Zaccaria ed il Manciaracina, ma la indagine si era inspiegabilmente fermata alla acquisizione delle dichiarazioni dello Stramandino.

Non risultava essere stato sentito neppure il dott. Germanà, allora Dirigente del Commissariato di P.S. di Mazara del Vallo, che, alla stregua delle stesse affermazioni dello Stramandino, era stato presente nella circostanza.

Non risultava neppure che su tutta la vicenda fossero stati richiesti specifici chiarimenti al collaboratore Vincenzo Sinacori, potenzialmente in grado, se opportunamente sollecitato, di riferirne qualche dettaglio per via della posizione di spicco occupata nella cosca mazarese di Cosa Nostra.

Appariva ragionevole pensare che la conversazione abbia avuto ad oggetto una o più sollecitazioni o raccomandazioni che il Manciaracina ri-

volse all'uomo politico, non essendo immaginabile nessun altro argomento su cui il predetto avrebbe potuto intrattenersi riservatamente con l'imputato anche in ragione del modo con cui l'incontro si è svolto.

*«Si può, tuttavia, ammettere che la riservatezza del colloquio e la personalità e la estrazione familiare del Manciaracina nonché la vicinanza del medesimo ai vertici assoluti di Cosa Nostra rendano meno probabile la prospettata eventualità, cosicché si è indotti a preferire la concreta possibilità che il colloquio abbia avuto effettivamente ad oggetto fatti di riconoscibile natura mafiosa.*

*Ancorché, ad onta delle incontestabili difficoltà, si accettasse la rassegnata conclusione, non potrebbe che condividersi il giudizio finale del Tribunale.*

*È, infatti, evidente che non basta subire la estemporanea iniziativa di un colloquio e rimanere ad ascoltare per pochi minuti le sollecitazioni di un giovane mafioso, in ipotesi inviato al vertice di Cosa Nostra, per attribuire alla relativa condotta pregnante significato ai fini della attribuzione all'imputato di una continuativa disponibilità verso il sodalizio criminale ovvero - al di fuori ed in alternativa a tale ottica - ai fini dell'addebito al medesimo di un singolo comportamento agevolativo dello stesso sodalizio dotato di connotati sufficienti a radicare una ipotesi di concorso esterno nel delitto di associazione mafiosa..».*

Muovendosi all'interno di un contesto probatorio che escludeva, per il periodo successivo alla primavera del 1980, una disponibilità del senatore Andreotti verso Cosa Nostra e la sussistenza di amichevoli rapporti del medesimo con esponenti mafiosi, non esistevano tracce probatorie per affermare che la misteriosa sollecitazione del Manciaracina fosse stata raccolta e che l'imputato si fosse effettivamente attivato allo scopo di agevolare gli interessi mafiosi.

La Corte sottolineava la difficoltà di risolvere il contrasto fra le dichiarazioni di don Pernice e quelle dell'imputato concernenti le modalità con cui il primo ebbe a riferire al secondo della comunicazione telefonica con cui aveva appreso delle imminenti dichiarazioni dello Stramandino.

Allo stesso modo, non essendo state acquisite - per la opposizione della difesa - le trascrizioni delle intercettazioni sul telefono della parrocchia, era rimasto impossibile verificare compiutamente la veridicità della affermazione del senatore Andreotti secondo cui erano state effettuate chiamate di contenuto osceno e volgare, che avrebbero indotto lo stesso imputato a rivelare a don Pernice che il telefono era sottoposto a controllo.

Il Pernice chiariva di non essere a conoscenza dei modi con cui lo stesso imputato era venuto a conoscenza della intercettazione.

Il primo accenno del don Pernice al fatto sembrava indicare che l'imputato ebbe a riferire la notizia al sacerdote molti mesi dopo l'inizio delle intercettazioni sulla utenza della parrocchia Cristo Re di Roma.

La attività di intercettazione telefonica sulla utenza in questione venne intrapresa soltanto dopo il rinvenimento in casa del Sinacori delle fotografie che ritraevano la contestuale presenza presso la parrocchia di

don Pernice, fra i partecipanti alla inaugurazione della chiesa, del senatore Andreotti e del Sinacori, rinvenimento avvenuto nell'aprile del 1993, cosicché era difficile ritenere che l'imputato avesse fornito al sacerdote la informazione da lui riferita nel maggio dello stesso anno, mentre era più plausibile che lo avesse fatto in epoca assai posteriore.

Dalla lettura delle dichiarazioni di don Pernice sembrava emergere in modo piuttosto chiaro che egli aveva inusitatamente (tenendo conto della assoluta approssimazione mnemonica che si coglie da tutta la sua deposizione) ricordato che, nel comunicare al senatore Andreotti la informazione trasmessagli dalla nipote «Nuccia», ebbe specificatamente a precisare che quest'ultima era la moglie di Vincenzo Sinacori il quale era latitante, e ciò al fine di spiegargli a chi si stesse riferendo: appariva dunque mendace la affermazione dell'imputato secondo cui nella circostanza non si parlò del Sinacori e del rapporto di coniugio di costui con la nipote del Pernice.

In ogni caso, volendo ritenere che *«Andreotti abbia fornito una falsa e riduttiva rappresentazione dei fatti, si dovrebbe osservare che il valore sintomatico che avrebbe potuto essere attribuito, nell'ambito della complessiva valutazione della condotta dell'imputato, alla eventuale ammissione di un colloquio con un esponente di Cosa Nostra vertente su temi lato sensu mafiosi, poteva indurre il predetto a nasconderselo»*.

Allo stesso modo la negazione di qualunque accenno fatto da don Pernice al Sinacori era ragionevolmente da ricondursi ad un eccesso di ansia difensiva.

La Corte rilevava anche che *«la plausibile, descritta lettura dell'atteggiamento processuale dell'imputato non può, comunque, divenire la scorciatoia attraverso la quale pretendere di provare la esistenza di una effettiva disponibilità del medesimo verso Cosa Nostra che, in realtà, non è stata dimostrata»*.

Inoltre, la eventuale consapevolezza che don Pernice era imparentato con un esponente mafioso e la coscienza dei pregressi rapporti con i mafiosi, che sono stati accertati, potevano indurre l'imputato a temere che attraverso il telefono della parrocchia potessero svolgersi conversazioni suscettibili di danneggiare la propria posizione processuale, cosicché la indicazione, trasmessa al sacerdote, della sottoposizione della linea telefonica ad intercettazione poteva essere stata dettata da tale, vaga preoccupazione, che, tuttavia, non risultava pienamente esplicitata con un velato invito a mantenere un atteggiamento circospetto e prudente in occasione di eventuali conversazioni telefoniche di contenuto «delicato».

La Corte non condivideva il convincimento dei primi giudici secondo cui l'attivarsi della moglie del Sinacori per fare sapere all'imputato che lo Stramandino si accingeva a rendere dichiarazioni a carico del medesimo presupponesse necessariamente la chiara consapevolezza delle conseguenze pregiudizievoli che avrebbero potuto scaturire per l'on. Andreotti dalla deposizione, così come non condivideva l'inquadramento dello stesso interessamento nel generale orientamento della organizzazione mafiosa volto a impedire la ricostruzione dei contatti intercorsi tra persone ad essa riconducibili ed esponenti politici.

Non risultava da alcun elemento che il Sinacori o la moglie del medesimo avessero precisa consapevolezza del contenuto delle, ancora non rese, dichiarazioni dello Stramandino, che avrebbero riguardato una specifica vicenda di cui il collaboratore, almeno alla stregua di quanto si può desumere dalle sue stesse dichiarazioni, non era al corrente.

La Corte eccepiva che non fosse stato investigativamente acclarato il profilo della moglie del Sinacori – la famosa «Nuccia» – e che non si fosse approfondito il tema di come essa avesse avuto contezza del proposito dello Stramandino di rendere dichiarazioni.

La donna – secondo quanto acclarato solo dalle spontanee dichiarazioni dell'imputato medesimo – lavorava quale infermiera presso l'ospedale di Mazara del Vallo e dopo essere casualmente venuta a conoscenza dell'intenzione dello Stramandino – ricoverato perché malato terminale di cancro – aveva preso la iniziativa di comunicare telefonicamente il fatto allo zio, don Pernice, perché ne informasse il di lui buon amico senatore Andreotti.

L'iniziativa, però, sembrava da connettere al rapporto di amicizia che legava il sacerdote all'uomo politico ed alla esigenza di quest'ultimo di essere preavvisato della acquisizione delle dichiarazioni dello Stramandino, ma non già alle supposte esigenze di garantire il segreto, che certamente non potevano essere soddisfatte dalla semplice comunicazione di quella notizia ma, semmai, nella violenta logica della mafia, anticipando cruentemente il prossimo decesso del povero Stramandino.

La Corte riteneva che la medesima iniziativa della «Nuccia» non potesse essere inquadrata in un'ottica di soccorso correlato all'appartenenza a Cosa Nostra: secondo le stesse parole del Sinacori, il senatore Andreotti fin dalla fine del 1991 era stato individuato come un nemico di Cosa Nostra, tanto che erano stati perfino vagheggiati progetti di sopprimerlo.

*«... prima della sentenza del Maxi-Processo o subito dopo la sentenza del Maxi-Processo, perché Andreotti era diventa... il Senatore Andreotti era diventato un obiettivo da colpire ad ogni costo, perché lo ritenevano responsabile sia della sentenza che delle... che si era inasprito molto contro di noi... Quindi era un obiettivo da colpire, tanto è vero che se parlò anche nel... nella strategia futura, successiva. Il Senatore Andreotti era un obiettivo da colpire assieme a Martelli e a Falcone».*

Sostenere, dunque, come i PM appellanti, che nella fattispecie si era realizzata *«una perfetta sinergia tra il circuito mafioso e l'imputato (essendosi il primo preoccupato di coprire Andreotti, ed il secondo preoccupato di tutelare le sue fonti di informazione all'interno dell'organizzazione)»* non appariva in linea con una congrua lettura dei fatti acquisiti.

La Corte si soffermava sul valore sintomatico che poteva essere attribuito all'episodio in vista del giudizio sulla complessiva condotta dell'imputato.

*«Volendo conferire al colloquio medesimo sicuro contenuto mafioso, ad un primo approccio potrebbe attribuirsi all'accesso diretto ad An-*

*dreotti di un giovane esponente di Cosa Nostra, legato al Riina, un significato confermativo della ipotizzata disponibilità dell'imputato verso il sodalizio criminale».*

Tuttavia, tenendo conto delle rassegnate modalità di svolgimento dell'episodio, la estemporanea iniziativa del Manciaracina e dei suoi eventuali mandanti troverebbe adeguata spiegazione nel richiamo di quanto già considerato a proposito della influenza del retaggio del passato sulle opinioni e sui comportamenti degli esponenti di Cosa Nostra e sulla ritenuta «accessibilità» del senatore Andreotti anche in considerazione di una valutazione positiva del trasferimento del Bagarella dal carcere di Pianosa a quello di Novara.

Si poteva, ancora, obiettare che l'imputato, benché sollecitato, in ipotesi, su temi mafiosi, non avesse assunto la doverosa iniziativa di allontanare bruscamente il Manciaracina: il rilievo era legittimo, ma non appariva pregnante ai fini processuali anche in ragione della personalità del soggetto non certo alieno da relazioni spregiudicate, avvezzo ad ascoltare le perorazioni di tutti e, potrebbe aggiungersi, disponibile ad impegnarsi fattivamente per pochi.

*«Inoltre, non deve trascurarsi il peso della consapevolezza degli errori passati, che, in qualche modo, esponevano l'imputato a sollecitazioni del genere, errori dai quali era consigliabile, per il medesimo, uscire percorrendo una, a lui congeniale, via "politica" e, dunque, non con bruschi ed anche pericolosi strappi, ma attraverso comportamenti concludenti, che gradualmente avrebbero indotto nei mafiosi la consapevolezza del venir meno della sua, ormai datata, disponibilità».*

Gli elementi acquisiti, in conclusione, autorizzavano, tutt'al più, a reputare che il senatore Andreotti, sollecitato dal Sindaco di Mazara del Vallo, si fosse limitato ad accordare al Manciaracina un colloquio e ad ascoltare il predetto, ma non consentivano neppure di affermare che egli avesse formulato la benché minima assicurazione di qualsivoglia interessamento e, men che meno, permettevano di ritenere che l'imputato si fosse, in qualche modo, attivato per agevolare il perseguimento di interessi lato sensu mafiosi.

*Il presunto incontro tra il sen. Giulio Andreotti e Salvatore Riina a Palermo*

Il quadro probatorio consolidato confermava l'indicazione di Marino Mannoia circa le difficoltà incontrate dai «corleonesi» di «agganciare» l'on. Andreotti e non comprovava una sussistente disponibilità dell'imputato verso i nuovi ed assoluti dominatori del sodalizio mafioso.

La riprova della situazione di crisi dei rapporti fra le fazioni mafiose uscite vincenti dal cruento conflitto dei primi anni '80 e la Democrazia Cristiana era la accertata decisione del Riina di orientare, alla vigilia delle elezioni politiche del giugno 1987, i voti mafiosi verso il P.S.I. per «dare

uno schiaffo» alla D.C., decisione di cui hanno parlato svariati collaboratori di giustizia.

Marino Mannoia aveva esplicitamente collegato tale decisione del Riina proprio al venir meno della disponibilità dell'on. Andreotti:

«P.M. SCARPIN.: Signor Mannoia, quando è stata l'ultima volta che ha sentito parlare di Andreotti all'interno di cosa nostra? – MANNOIA F.: l'ultima volta che sento parlare di Andreotti all'interno di cosa nostra è durante le elezioni del 1987. – P.M. SCARPIN.: da chi ne sente parlare? – MANNOIA F.: da Nenè Geraci, il quale, come avevo già detto prima, era arrivato l'ordine da Salvatore Riina, un ordine tassativo, di votare esclusivamente per io socialisti, e poiché il Senatore Andreotti non si interessava, aveva preso delle distanze e... da cosa nostra e non... non aveva, diciamo, più manifestato il suo interessamento nei confronti di cosa nostra. – P.M. SCARPIN.: questo fatto da chi lo apprende? Chi glielo dice? – MANNOIA F.: a me me lo dice personalmente Nenè Geraci, il vecchio, perché come ho già detto, noi eravamo della "famiglia" di Stefano Bontate. Dopo la sua morte la "famiglia" fu sciolta e fu creata una reggenza. E fummo aggregati alla "famiglia" di Nenè Geraci, di Partinico. E quindi Nenè Geraci era era, diciamo, la persona, il nostro referente, la persona che rappresentava a noi, diciamo, come un rappresentante, diciamo. – P.M. SCARPIN.: siamo quindi nel 1987. Dopo questa data lei sa se vi fu una continuazione dei rapporti tra Andreotti e cosa nostra oppure se questi rapporti si ruppero? Sa niente altro? – MANNOIA F.: no, io non so se i rapporti furono migliorati o peggiorarono. Io non sono in condizioni di... di riferire niente. – P.M. SCARPIN.: quindi lei si ferma al 1987. – MANNOIA F.: sì».

A fronte dell'analisi del voto del 1987 era del tutto irragionevole ritenere che i risultati di quella tornata elettorale avessero potuto influire sull'imputato e convincerlo ad incontrarsi con Riina, così come prospettato nelle dichiarazioni di Emanuele Brusca: «BRUSCA: Allora, in seguito alle votazioni politiche dell'87, quindi quando votammo per il partito socialista, in seguito ebbi modo di incontrarmi con Riina S. tra l'altro, non ricordo per quale motivo particolare mi incontrai, se era questione di affari, se era questione di interessi, nel corso del discorso mi dice "vedi che all'Onorevole Andreotti è venuto l'interesse di incontrarmi» quindi in seguito al risultato elettorale avuto dal partito socialista e quindi c'era questo interesse disse lui di incontrarsi. – PM: Mi scusi, Riina glielo disse così parlando in italiano, o glielo disse in dialetto? – BRUSCA: No, mi disse una frase in siciliano. – PM: E la vuole dire in siciliano com'è? – BRUSCA: "U viri a chiddu ci vinni a ntisa di incuntrarimi!" ad Andreott...».

Sull'esito del piano di orientamento elettorale del Riina avevano sicuramente inciso defezioni e deroghe ma si doveva riconoscere che il disegno stesso del boss era fondato su aspettative illusorie e si era oggettivamente risolto in un fallimento, posto che, ad onta di tutti i luoghi comuni, la decisione di spostare i voti mafiosi aveva, alla prova dei fatti, determi-

nato una flessione della D.C. tutto sommato modesta, specie nella provincia di Palermo, di gran lunga la più importante e popolosa della intera regione.

In controtendenza al risultato assolutamente irrilevante nel contesto generale del seggio speciale della Casa Circondariale dell'Ucciardone, nel quale, in effetti, lo spostamento era stato sensibile, i dati elettorali comprovavano che la D.C. nella provincia di Palermo aveva incrementato il numero dei consensi (da 275.177 a 280.020) ed aveva perduto in percentuale un modesto 0,6%.

Tale situazione non produceva alcuna fibrillazione nel partito, ai cui vertici, comunque, non era sfuggita la diminuzione di disponibilità attiva di taluni iscritti nei quartieri a maggiore densità mafiosa.

Secondo le dichiarazioni di Angelo Siino l'on. Lima era ben consapevole della scelta mafiosa di appoggiare il PSI, sia pure riferendola ad una macchinazione di Ciancimino.

L'elemento informativo nuovo e fondamentale che emergeva dalla vicenda era dunque quello dell'incidenza tutt'altro che determinante e circoscritta del voto controllato dalla mafia: in tale ottica appariva alla Corte una incontestabile forzatura il sostenere che l'esito delle elezioni del 1987 poteva aver indotto Andreotti a correre ai ripari accettando di incontrare Riina.

I risultati delle votazioni del 1987 potevano, in astratto, indurre in qualsiasi esponente politico il legittimo convincimento che la influenza elettorale della mafia in Sicilia fosse stata largamente sopravvalutata e che quindi il procurarsi o conservare la benevolenza dei mafiosi non costituissero più condizioni imprescindibili per conseguire un buon risultato elettorale.

In altri termini, l'arrogante ammonizione che ad Andreotti era stata rivolta dal *boss* Stefano Bontate, il quale aveva condizionato al favore dei mafiosi il successo elettorale della D.C. nel Sud del Paese, aveva ricevuto sul campo una clamorosa smentita.

Dalle dichiarazioni rese dal Giuffrè il 7 novembre 2002 si ricavava l'idea che la nuova scelta elettorale fosse dipesa dalla ricerca di nuovi punti di riferimento, che si era ritenuto di individuare negli on.li Craxi e Martelli, ma che il risultato finale dell'operazione fosse stato unicamente l'allargamento della spaccatura – già presente nel *background* corleonese – fra mafia e politica:

*«Il discorso era che ormai ne avevamo tutti presa coscienza, signor Procuratore, chi prima chi dopo, ormai avevamo le idee chiare che ci si incamminava in un periodo buio, brutto, era, la prova provata che diciamo iniziava un periodo brutto, la prova provata che alcune persone politicamente si cominciavano completamente a distaccare da noi diciamo e non trovavamo più diciamo quell'appoggio che si trovava prima e Totò Riina trapelava dal suo sguardo, dal suo modo di esprimersi, di parlare anche sempre con una certa arroganza perché lui era convinto che era Gesù Cristo, Dio in terra, cioè facendo questo riusciva a convincerli per-*